



**COMUNE DI TORRETTA**  
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO)

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
con i poteri del Consiglio**

N. 1 del Registro

Addi, **24/10/2019**

*Oggetto: Convenzione per lo svolgimento, in forma associata, delle funzioni di segreteria tra i Comuni di Castelbuono e Torretta.*

L'anno *duemiladiciannove*, il giorno *ventiquattro* del mese di *ottobre* alle ore 16,50 e seguenti in Torretta nella sede comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nominata con D.P.R. in data 08/08/2019, con il quale è stato disposto l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n. 267/2000.

Sono presenti i Signori:

1	<b>Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola</b>	<b>Vice Prefetto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Presente</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assente</b>
2	<b>Dott. Francesco Milio</b>	<b>Vice Prefetto Aggiunto</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Presente</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assente</b>
3	<b>Dr.ssa Antonietta Maria Manzo</b>	<b>Funzionario Econ. Finanz.</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Presente</b>	<input type="checkbox"/> <b>Assente</b>

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Calogera Di Gangi in qualità di Segretario Comunale.

Proposta di Deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria tra i comuni di Castelbuono e Torretta"*.

**La COMMISSIONE STRAORDINARIA  
Con i poteri del Consiglio**

**Premesso:**

- Che l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- Che ai sensi dell'art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n° 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;
- Che con deliberazione n. 4 del 27/9/2019, esecutiva, la Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, ha deliberato il recesso dalla convenzione di segreteria con il Comune di Aliminusa;
- Che con nota prot. 11778 del 17/10/2019 è stata notificata al Comune di Aliminusa la deliberazione di recesso unilaterale;
- Che è intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell'ufficio di Segreteria Generale;
- Che con nota n.18801 del 07/10/2019 la Commissione Straordinaria del Comune di Torretta nominata con D.P.R. in data 8 agosto 2019, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000 per la gestione del predetto Ente, ha manifestato la volontà di promuovere una convenzione con il Comune di Castelbuono per la predetta finalità, raggiungendo intese in tal senso;
- Richiamata la det. n. 1046 del 21/10/2019, acclarata al prot. di questo Ente al n. 2022 del 22/10/2019 con la quale la Prefettura di Palermo ha preso atto del recesso unilaterale, da parte del Comune di Torretta, dalla convenzione di segreteria con il Comune di Aliminusa, a decorrere dal 7/11/2019;
- Visto lo schema di convenzione da stipulare con il Comune di Castelbuono costituito da n. 10 articoli, che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
- Considerato che la scelta del convenzionamento costituisce anche un concreto risparmio sulle spese di gestione della Segreteria Comunale;
- Ritenuto pertanto di procedere al convenzionamento in esame;
- Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
- Visti i pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30,

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE .

L'anno duemiladiciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sede del Comune di \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, sono personalmente comparsi:

Il sig. Mario CICERO, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Sindaco del Comune di Castelbuono, che in questo atto rappresenta nella sua veste sopra citata , avente Codice Fiscale numero 00310810825. con sede in Castelbuono Via Sant'Anna n. 8

Il \_\_\_\_\_, il quale agisce non in proprio, ma in qualità di Membro della Commissione Straordinaria del Comune di Torretta, che in questo atto rappresenta nella veste sopra citata, avente Codice Fiscale numero \_\_\_\_\_ e con sede in \_\_\_\_\_;

PREMESSO:

Che con decreto del Sindaco in data 23.09.2019, è stata nominata titolare della Segreteria del Comune di Castelbuono la D.ssa Domenica FICANO, con decorrenza dal 01.10.2019;

Che la Commissione Straordinaria di Torretta, con proprio atto N.....del ..... ha deliberato per la stipula di una convenzione con il Comune di Castelbuono, che preveda la presenza del Segretario Generale in misura non inferiore a Due Terzi ( 2/3 ) presso l'Ente titolare;

Che il Consiglio Comunale di Castelbuono, con proprio atto N. .... del..... ha deliberato per la stipula di una convenzione con il Comune Torretta, che preveda la presenza di tale Segretario presso il Comune di Torretta, nella misura non inferiore a Un Terzo ( 1/3 ) dell'orario di lavoro settimanale;

Che è intenzione dei due Enti procedere alla gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. - La presente convenzione disciplina la costituzione di un ufficio unico di Segreteria Generale per i Comuni di Castelbuono e Torretta, allo scopo di avvalersi di un unico Segretario.

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Castelbuono, al cui Sindaco spettano la nomina e la revoca del Segretario, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con la Commissione Straordinaria del comune di Torretta.

La sede dell'ufficio unico è individuata nella Sede del Comune di Castelbuono e la classe di appartenenza della Segreteria Convenzionata è determinata in quella di appartenenza del Comune di Castelbuono ( attualmente 2).

Art. 2 - La presente convenzione decorre dalla presa servizio del titolare della sede convenzionata, data che deve essere comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte del Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali.

La scadenza naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato della Commissione Straordinaria del Comune di Torretta, intendendosi che la stessa mantiene validità sino al termine stabilito con apposite determinazioni assunte con provvedimenti dei Consigli comunali non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo eletti.

Tale convenzione potrà essere prorogata o rinnovata rispettivamente prima o dopo la scadenza con l'adozione di apposite deliberazioni consiliari .

La convenzione comunque, al di là ed in aggiunta delle scadenze sopra indicate, potrà essere risolta in ogni momento dalle due Amministrazioni Comunali nei seguenti casi:

- per scioglimento consensuale dei due Enti;

- per recesso unilaterale di uno dei Comuni, da adottare con deliberazione consiliare da notificare all'altro Ente, al Segretario e da trasmettere alla competente sede dell'Albo. In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 30° giorno successivo alla data di notifica.

In caso di scioglimento anticipato della presente convenzione, al pari dello scioglimento della convenzione per naturale scadenza, il Segretario Comunale ritornerà titolare della segreteria del Comune di Castelbuono.

Art. 3 - Il Segretario Generale dovrà prestare il proprio servizio nelle due sedi in misura non inferiore ad Due Terzi ( 2/3 ) su base settimanale per il Comune di Castelbuono, ed in misura non inferiore a Un Terzo ( 1/3 ) sempre su base settimanale per il Comune di Torretta.( 24 ore Comune di Castelbuono e 12 ore Comune di Torretta).

L'orario di lavoro è articolato, di norma, su 5 giorni settimanali. La materiale presenza e la definizione dei giorni nei quali prestare servizio nei due Enti verrà concordata tra i rappresentanti dei due comuni.

La materiale presenza e la definizione dei giorni nei quali prestare servizio nei due Enti avverrà con un'intesa verbale tra i rappresentanti dei due Comuni.

L'articolazione dell'orario di lavoro del Segretario Generale, e la definizione dello stesso, avverrà, al pari della scelta degli eventuali rientri pomeridiani in caso di orario articolato su cinque giorni lavorativi, con un'intesa verbale tra il Sindaco del comune di Castelbuono e la Commissione Straordinaria di Torretta.

Al fine di assicurare la miglior funzionalità dello svolgimento del servizio le eventuali modifiche all'orario concordato potranno avvenire anche per le vie brevi all'insegna della massima informalità.

Art. 4 - Il trattamento economico spettante al Segretario Generale sarà quello determinato alla luce del contratto collettivo nazionale di lavoro, maggiorato ai sensi dello stesso a seguito dello svolgimento del servizio presso una Segreteria Convenzionata.

Gli aspetti inerenti il trattamento giuridico, gli atti di nomina ed inquadramento, unitamente alle determinazioni sulla retribuzione di posizione e di risultato sono disciplinati con provvedimenti del Sindaco del Comune capo convenzione, individuato nel Comune di Castelbuono.

Gli aspetti inerenti il trattamento economico, la materiale corresponsione degli stipendi e l'erogazione delle somme materialmente spettanti e gli aspetti inerenti il trattamento previdenziale ed assicurativo avverrà ad opera del Comune di Castelbuono, che in tal senso anticiperà tutte le somme occorrenti.

Il rimborso delle somme avverrà, con meccanismi sotto specificati, da parte del Comune di Torretta con cadenza trimestrale previo invio della rendicontazione.

Sono esclusi dal meccanismo suddetto le somme che verranno attribuite singolarmente dai due Comuni e spettanti a titolo di diritti di segreteria, che ogni Ente verserà al Segretario alle scadenze di legge. Sono altresì escluse da tale meccanismo eventuali spese relative a trasferte compiute nell'interesse del singolo Comune, che ogni Ente provvederà a corrispondere in proprio al Segretario.

Le spese di viaggio, determinate in base ai costi chilometrici di legge, saranno corrisposte qualora esigenze d'ufficio rendano necessaria la presenza del Segretario, nell'arco della stessa giornata lavorativa, presso entrambi i comuni convenzionati.

Le disposizioni del presente articolo, per quanto applicabili, valgono anche per un eventuale utilizzo del Vice Segretario nello svolgimento delle proprie funzioni vicarie nel rispetto delle norme regolamentari dei due Comuni.

Art. 5 – Salvo il disposto dell'art. 4, tutte le spese concernenti la Segreteria Convenzionata ad eccezione della maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 CCNL di totale competenza del Comune di Torretta, sono ripartite tra i Comuni di Castelbuono e Torretta nella seguente misura:

Comune di Castelbuono 2/3 (due terzi del costo)

Comune di Torretta 1/3 (un terzo del costo)

Il Comune Torretta provvederà al materiale rimborso delle somme di sua spettanza al Comune di Castelbuono con acconto mensile e a scadenza degli stipendi del proprio personale e a saldo dietro

presentazione di idonei rendiconti forniti dal Comune di Castelbuono con almeno trenta giorni di anticipo a fine anno. Gli uffici competenti dei due Enti potranno concordare differenti scadenze e modalità di rendicontazione nel principio di massima e leale collaborazione tra enti.

Art. 6 – Al Segretario della segreteria convenzionata è dovuta l'indennità di risultato, così come previsto dall'art. 42 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16.5.2001., da ripartirsi fra i comuni convenzionati nella misura di cui all'articolo precedente.

Art. 7 - Qualsiasi modifica alla presente convenzione verrà disciplinata dalle parti di comune intesa e dovrà avvenire, in attuazione dei due atti consiliari di indirizzo, con atti deliberativi delle due Giunte. Sono escluse da tale meccanismo le variazioni relative all'orario di servizio del Segretario nei due Enti che resta fissato, fino a modifica espressa della convenzione di competenza consiliare, nella proporzione indicata al precedente articolo 5: due terzi ( 2/3 ) presso il Comune di Castelbuono e un terzo ( 1/3 ) presso il Comune di Torretta) .

Art. 8 In caso di vacanza della sede oppure di assenza o impedimento del Segretario titolare, la reggenza o la supplenza, in base alle vigenti disposizioni, sarà effettuata da un Segretario comunale in disponibilità oppure da un Segretario incaricato a scavalco.  
Sarà possibile, in alternativa alle soluzioni di cui sopra, avvalersi del Vicesegretario.


Art. 9 La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente normativa sulla registrazione degli atti.

Art. 10 Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

IL SINDACO DEL COMUNE DI Castelbuono


LA COMMISSIONE STAORDINARIA DI Torretta

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola






Dott. Francesco Milio




Dr.ssa Antonietta Maria Manzo





Il Segretario Comunale  
(Dr.ssa Calogera Di Gangi)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 11, comma 1, L.R. 44/91)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line del Comune di Torretta sul sito [www.comune.torretta.pa.it](http://www.comune.torretta.pa.it) dal 25.10.2019 e vi rimarrà per gg.15 consecutivi.

Torretta li, \_\_\_\_\_.

L'addetto alla pubblicazione

\_\_\_\_\_



Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_.

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art.12, comma 1, della L.R.03/12/1991 n.44 e successive modificazioni ed integrazioni;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2. della L.R. 03/12/91 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni.

Torretta li, \_\_\_\_\_.



IL SEGRETARIO COMUNALE